

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (GR)

Provincia di Grosseto

**Ricognizione periodica delle
partecipazioni pubbliche al
31/12/2023**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Castel del Piano, giusta Decreto del Sindaco, ha approvato il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo *Testo Unico delle Società partecipate* (Decreto Legislativo N. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto Decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione ha scontato la comunicazione al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), sulla base delle modalità di cui all'articolo 17 del Decreto- Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 27/09/2017 il Comune di Castel del Piano ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 Settembre 2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione Società	Tipo di Partecipazione	Attività Svolta	% quote di partecipazione	Motivazione della scelta
A	B	C	D	E	F
1	ACQUEDOTTO DEL FIORA	DIRETTA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RACCOLTA TRATTAMENTO E DI FORNITURA ACQUA	0,86	La partecipazione nell'Acquedotto del Fiora Spa, in quanto gestore dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione, è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispettosa di tutti i requisiti ed i limiti imposti dal D.Lgs. 175/2016, pertanto deve essere mantenuta
3	EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA	DIRETTA	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1,02	La partecipazione è diretta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispettosa di tutti i requisiti e i limiti imposti dal D.Lgs. 175/2016. Si precisa che il Comune di Castel del Piano ad oggi non è proprietario di immobili destinati all'edilizia pubblica e pertanto nell'anno 2021 sarà valutata l'opportunità da parte dell'Amministrazione del mantenimento della partecipazione in tale società.
4	INTESA SPA	DIRETTA	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	0,154	E' in corso un progetto di Holding della società e pertanto si ritiene opportuno prima di prendere provvedimenti attendere

					l'esito. Si sottolinea inoltre che la società ha sempre prodotto e distribuito utili ai comuni soci
5	R.A.M.A. SPA	DIRETTA	PRORPIETARIO E GESTORE RETE IMPIANTI FUNZIONALI AL TPL	0,7062	<p>Nella revisione ordinaria approvata dal Consiglio Comunale nel 2018: era previsto quale termine per la razionalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entro il 31/06/2019 – invio ai soci della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione -Entro il 31/12/2019 – (eventuale) pubblicazione del bando per la vendita della partecipazione detenuta mediante la forma della procedura ad evidenza pubblica. Ma alla data odierna la procedura di dimissione non è stata completata. <p>Gli interventi di razionalizzazione da adottare saranno i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esercizio del diritto di prelazione (in corso 2019-2020) Procedura di alienazione della partecipazione azionaria con asta pubblica (2020) - Richiesta di recesso alla società in applicazione degli artt. 2437-ter. Secondo comma, e 2437-quarter del Codice Civile così come disposto dall'art. 24 co. 5 del D. LGS. 175/2016 (2020).
6	COSECA IN LIQUIDAZIONE	DIRETTA	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	1,500	La Società si trova già in liquidazione e pertanto non è necessario intraprendere alcuna azione, ma solo attendere la fine della liquidazione.
7	COSVIG	DIRETTA	PROMOZIONE DI INVESTIMENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO E AL RECUPERO DI ENERGIA, , ALLA RICERCA, PRODUZIONE,UTILIZZAZIONE DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ALLE MIGLIORI UTILIZZAZIONI GEOTERMICHE, TUTELA AMBIENTALE E SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEI TERRITORI GEOTERMICI	2,12	La partecipazione è da ritenersi indispensabile a perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in quanto la società a finalità di promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alla ricerca, produzione e di fonti energetiche utilizzazione rinnovabili alle miglior utilizzazioni geotermiche . La società, inoltre, favore la tutela ambientale e lo sviluppo socio economico dei territori geotermici e svolge pertanto i compiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.Per quanto sopra illustrato la partecipazione deve essere mantenuta.

9	CONSORZIO FORESTALE	DIRETTA	Il Consorzio Forestale provvede alla gestione associata del patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà dei Consorziati e di quelli eventualmente convenzionalmente acquisiti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 97/94, degli artt. 14 e 15 del D. LGS. 228/01 e delle altre norme vigenti in materia, da enti pubblici, collettivi e privati per la loro gestione associata.	29,63	Con Delibera Consiliare n°75 del 12/11/2020 è stato approvato il nuovo statuto e nuovo assetto societario con conferimento della superficie comunale in gestione. La partecipazione è da ritenersi indispensabile al perseguimento per le finalità istituzionali dell'Ente, in quanto Il Consorzio, mediante la gestione associata dei beni agricoli, forestali e pascolivi conferiti e/o da esso convenzionalmente acquisiti da terzi proprietari di beni pubblici e privati, persegue anche finalità d'interesse pubblico e generale, attuando le funzioni di cui alla suindicata normativa, R.D.L. del 30/12/23 n° 3267 e alla Legge 27/12/77 n° 984 del Piano Forestale Nazionale e svolge pertanto i compiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016. Per quanto sopra illustrato la partecipazione deve essere mantenuta.

CESSAZIONE PER LIQUIDAZIONE PARTECIPATA

Progressivo	Denominazione Società	Tipo di Partecipazione	Attività Svolta	% quote di partecipazione	Motivazione della scelta
A	B	C	D	E	F
2	CONSORZIO AMIATA SVILUPPO	DIRETTA	ALTRI SERVIZI SI SOSTEGNO ALLE IMPRESE – PROMOZIONE TURISTICA	60	Il Consorzio Amiata Sviluppo con Deliberazione C.C. n. 51/2021 è stata messa in liquidazione

Si fa inoltre presente che il Comune di Castel del Piano, fa parte dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e partecipa ai seguenti Consorzi:

- Autorità Idrica Toscana di cui alla L.R. T. 28.12.2011, n. 69, • Autorità per il Servizio dei rifiuti urbani - Comunità di Ambito "Toscana sud",
- Società della Salute Amiata Grossetana ora CO.E.SO - SDS GROSSETO - con una partecipazione uguale per tutti i comuni aderenti.
- Società Consortile F.A.R. Maremma, con comunicazione prot. 13727 del 04/12/2023 ci ha comunicato che la stessa rientra nelle società costituite ai sensi dell'art. 4 comma 6 del TUSP e pertanto, in virtù dell'art. 26 comma 6-bis dello stesso TUSP, la partecipazione detenuta dalle amministrazioni pubbliche in F.A.R. Maremma non rientra tra quelle per cui vige l'obbligo della revisione ordinaria ex art. 20 D.lgs 175/2016. L'adesione all'Unione dei Comuni e la partecipazione ai Consorzi, trattandosi di "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Con delibera di C.C. n. 53 del 28/12/2018 si procedeva alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., alla ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 e alla modifica dei provvedimenti di razionalizzazione adottati con il Piano operativo approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2018, sia dei tempi di realizzazione degli interventi sia della previsione della cessione di R.A.M.A.

Dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Castel del Piano detiene partecipazioni si conferma il riassetto di razionalizzazione già approvato dal Consiglio Comunale con i citati atti n. 45/2017 e 53/2018 rilevando, per quelle società oggetto di azioni di razionalizzazione in corso quanto segue.

Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato con delibera C.C. 53/2018

R.A.M.A. S.p.A.

Nella revisione ordinaria approvata dal Consiglio Comunale nel 2018 era previsto quale termine per la razionalizzazione:

- Entro il 31/06/2019 - invio ai soci della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione
- Entro il 31/12/2019 – (eventuale) pubblicazione del bando per la vendita della partecipazione detenuta mediante la forma della procedura ad evidenza pubblica. Alla data odierna la procedura di dimissione non è stata completata. Gli interventi di razionalizzazione da adottare saranno i seguenti:
- Esercizio del diritto di prelazione (in corso 2019-2020)
- Procedura di alienazione della partecipazione azionaria con asta pubblica (2020)
- Richiesta di recesso alla società in applicazione degli artt. 2437-ter, secondo comma, e 2437- quater del Codice Civile così come disposto dall'art. 24 co. 5 del D.Lgs. 175/2016 (2020)
- Con prot. 4419 del 06/05/2021 il Comune di Castel del Piano ha inviato sollecito alla formale richiesta di liquidazione in denaro della partecipazione azionaria, ai sensi dell'art. 24 comma 5) del D.lgs 175/2016, trasmessa in data 30/01/2019 ns. prot. 994/2019.
- Con nostro prot. 4763 del 17/05/2021 la Soc. Ra.Ma. ha risposto a tale richiesta comunicando il non rinvenirsi alcuna delle ipotesi di cui all'art. 2437 c.c. e dall'art. 25 dello Statuto di R.A.M.A. S.p.a., e quindi la non esercitabilità del diritto di recesso manifestato. Sempre nella nota di cui trattasi, la Soc. Ra.Ma fornisce ulteriori elementi al fine di chiedere l'eliminazione dalla permanenza nell'azionario e provveda nel contempo ad inserire la società nel piano di razionalizzazione di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016, almeno fino alla decisione del Consiglio di Stato circa l'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di TPL in Toscana.